

*COMUNE DI QUINTANO*

*Provincia di Cremona*

**Parere dell'Organo di revisione sulla  
proposta di  
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023  
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE  
Dr. Michele Luccisano

# L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 26 marzo 2021

## PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

**presenta**

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Quintano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

26 marzo 2021

L'ORGANO DI REVISIONE  
Dr. Michele Luccisano  
(documento firmato digitalmente)

**Sommario**

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI .....	5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE .....	5
DOMANDE PRELIMINARI.....	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI .....	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020 .....	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.....	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	8
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	11
Previsioni di cassa .....	12
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023.....	14
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	17
La nota integrativa .....	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	18
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 ....	22
A) ENTRATE .....	22
Entrate da fiscalità locale.....	22
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	24
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	25
Sanzioni amministrative da codice della strada .....	26
Proventi dei beni dell'ente.....	26
Proventi dei servizi pubblici .....	27
Nuovo canone patrimoniale (canone unico) .....	27
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	28
Spese di personale.....	29
Spese per incarichi di collaborazione autonoma .....	30
Spese per acquisto beni e servizi .....	30
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	31

Fondo di riserva di competenza.....	33
Fondi per spese potenziali.....	33
Fondo di riserva di cassa.....	34
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	35
ORGANISMI PARTECIPATI.....	36
SPESE IN CONTO CAPITALE .....	37
INDEBITAMENTO .....	38
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	39
CONCLUSIONI.....	41

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dr. Michele Luccisano, Revisore nominato per il triennio 17 febbraio 2019-16 febbraio 2022 con deliberazione consiliare n. 2 del 12 febbraio 2019,

### **Premesso**

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D. Lgs.118/2011;
- che è stato ricevuto nel periodo dal 23 al 26 marzo 2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 8 del 5 febbraio 2021,

### **Visti**

- le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- il parere espresso dalla Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 26 marzo 2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

## NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Quintano registra una popolazione al 1° gennaio 2020 di 888 abitanti.

*L'ente non è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione.*

*L'ente non è incorporante del processo di fusione per incorporazione.*

*L'ente non è terremotato.*

## DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente:

- a) ha gestito il bilancio in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'articolo 163 del TUEL;
- b) ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023;
- c) ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lettere g) e h) e all'articolo 172 del D. Lgs. 267/2000.

L'Ente ha adottato il "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" di cui all'articolo 18-bis, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

### **GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020**

L'Organo consiliare ha approvato con deliberazione n. 6 del 26 giugno 2020 il rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'Organo di revisione formulata con verbale n. 8 del 28 maggio 2020, si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 così distinto ai sensi dell'articolo 187 del TUEL:

<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>	
Risultato di amministrazione (+/-)	<b>152.905,13</b>
di cui:	
a) Fondi vincolati	0,00
b) Fondi accantonati	0,00
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	152.905,13
<b>TOTALE RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>152.905,13</b>

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

<b>Situazione di cassa</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Disponibilità:	175.043,53	98.244,05	208.992,20
di cui cassa vincolata	42,18	42,18	42,18
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

***Riepilogo generale entrate e spese per titoli***



Allegato n. 9 - BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza 26.143,42	0,00	0,00	0,00
		Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza 6.746,51	0,00		
		- di cui avanzo utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>		previsioni di competenza 0,00	0,00		
		- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa 98.244,05	208.992,20		
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	191.188,41	previsione di competenza 434.680,05 previsione di cassa 393.548,60	458.925,00 475.511,17	457.925,00	456.925,00
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	18.732,78	previsione di competenza 170.304,47 previsione di cassa 189.037,25	64.624,40 64.624,40	60.724,40	60.724,40
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	21.638,50	previsione di competenza 95.157,28 previsione di cassa 96.234,95	119.150,00 119.150,00	107.350,00	107.350,00
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	78.661,51	previsione di competenza 199.327,79 previsione di cassa 269.327,79	281.800,81 281.800,81	60.500,00	60.500,00
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza 224.205,60 previsione di cassa 224.205,60	230.084,20 230.084,20	230.084,20	230.084,20
90000	TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.638,99	previsione di competenza 154.500,00 previsione di cassa 156.980,00	154.500,00 154.500,00	154.500,00	154.500,00
TOTALE TITOLI			312.860,19	previsione di competenza 1.278.175,19 previsione di cassa 1.329.334,19	1.309.084,41 1.325.670,58	1.071.083,60	1.070.083,60
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			312.860,19	previsione di competenza 1.311.065,12 previsione di cassa 1.427.578,24	1.309.084,41 1.534.662,78	1.071.083,60	1.070.083,60

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Allegato n. 9 - BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	155.144,12	previsione di competenza	676.185,15	600.904,48	582.087,65	578.860,03
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	684.318,02	620.204,99		
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	91.162,54	previsione di competenza	216.391,21	281.800,81	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	273.097,33	358.067,44		
<b>TITOLO 3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>TITOLO 4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>	0,00	previsione di competenza	39.783,16	41.794,92	43.911,75	46.139,37
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	39.783,16	41.794,92		
<b>TITOLO 5</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	0,00	previsione di competenza	224.205,60	230.084,20	230.084,20	230.084,20
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	224.205,60	230.084,20		
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	13.499,05	previsione di competenza	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	156.705,02	154.500,00		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>259.805,71</b>	previsione di competenza	<b>1.311.065,12</b>	<b>1.309.084,41</b>	<b>1.071.083,60</b>	<b>1.070.083,60</b>
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	<b>1.378.109,13</b>	<b>1.404.651,55</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>259.805,71</b>	previsione di competenza	<b>1.311.065,12</b>	<b>1.309.084,41</b>	<b>1.071.083,60</b>	<b>1.070.083,60</b>
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	<b>1.378.109,13</b>	<b>1.404.651,55</b>		

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

### Avanzo presunto

Fra i documenti allegati al bilancio è compreso quello di determinazione del risultato d'amministrazione presunto (positivo) dell'esercizio 2020 il cui quadro di riepilogo è questo:

Risultato di amministrazione presunto	
	31 dicembre 2020
Risultato di amministrazione (+/-)	250.456,48
di cui:	
a) Fondi vincolati	77.143,88
b) Fondi accantonati	94.451,47
c) Fondi destinati ad investimento	5.179,15
d) Fondi liberi	73.681,98
<b>TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>250.456,48</b>

La determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente quello del bilancio triennale, rappresenta *"una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione"*<sup>1</sup>.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 70/2012, ha affermato che non è conforme ai precetti dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Purtuttavia, è consentito in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, seguendo però le procedure previste dall'apposita normativa contenuta nel D. Lgs. 267/2000, nel D. Lgs. 118/2011 e nei Principi contabili allegati a quest'ultimo.

L'ente non ha previsto nel bilancio 2021-2023 l'applicazione dell'avanzo vincolato presunto.

### **Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a zero in quanto alla data di approvazione del bilancio 2021/2023 non sono state approvate variazioni di esigibilità.

<sup>1</sup> Così il punto 9.2 del Principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011.

**Previsioni di cassa**

<b>PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI</b>		<b>PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021</b>
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>	<b>208.992,20</b>
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	475.511,17
2	Trasferimenti correnti	64.624,40
3	Entrate extratributarie	119.150,00
4	Entrate in conto capitale	281.800,81
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	230.084,20
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	154.500,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>1.325.670,58</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>1.534.662,78</b>
<b>PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI</b>		<b>PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021</b>
1	Spese correnti	620.204,99
2	Spese in conto capitale	358.067,44
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	41.794,92
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	230.084,20
7	Spese per conto terzi e partite di giro	154.500,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>1.404.651,55</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>130.011,23</b>

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'articolo 162 del TUEL.

Le previsioni di cassa in entrata ipotizzano il quasi completo incasso nei diversi titoli di quanto riportato a residui e di quanto indicato in competenza 2021, esattamente il 94,62%. Le previsioni di spesa ipotizzano un elevato volume di spesa effettivo nell'esercizio pari al 89,53% di quanto riportato a residui e di quanto iscritto in competenza 2021. Per quanto riguarda l'entrata, la previsione di cassa è evidentemente in contrasto con ogni ragionevole ipotesi di riscossione nell'esercizio delle previsioni di competenza e con i dati delle riscossioni degli esercizi precedenti;

l'incongruenza è comunque temperata dal volume del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (€. 208.902,20).

In merito alla previsione di cassa spesa, l'Organo di revisione ha verificato che la previsione non tiene in considerazione le poste per le quali possa essere prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'Organo di revisione tiene conto del fatto che i singoli Responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'articolo 183, comma 8, del TUEL. A tal proposito sottolinea la necessità che i provvedimenti di impegno di spesa da assumere nel corso dell'esercizio finanziario, diano correttamente atto che tale accertamento sia stato effettuato e che, risultato positivo, ne consenta l'esecuzione.

Il fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2021 comprende la cassa vincolata per €. 42,18.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata in questo prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>				<b>208.992,20</b>
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	191.188,41	458.925,00	650.113,41	475.511,17
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	18.732,78	64.624,40	83.357,18	64.624,40
3	<i>Entrate extratributarie</i>	21.638,50	119.150,00	140.788,50	119.150,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	78.661,51	281.800,81	360.462,32	281.800,81
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	230.084,20	230.084,20	230.084,20
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	2.638,99	154.500,00	157.138,99	154.500,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>312.860,19</b>	<b>1.309.084,41</b>	<b>1.621.944,60</b>	<b>1.325.670,58</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>312.860,19</b>	<b>1.309.084,41</b>	<b>1.621.944,60</b>	<b>1.534.662,78</b>

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese correnti	155.144,12	600.904,48	756.048,60	620.204,99
2	Spese in conto capitale	91.162,54	281.800,81	372.963,35	358.067,44
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00	41.794,92	41.794,92	41.794,92
5	Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	230.084,20	230.084,20	230.084,20
7	Spese per conto terzi e partite di giro	13.499,05	154.500,00	167.999,05	154.500,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>259.805,71</b>	<b>1.309.084,41</b>	<b>1.568.890,12</b>	<b>1.404.651,55</b>
<b>SALDO DI CASSA</b>					<b>130.011,23</b>

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

### **Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023**

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'articolo 162 del TUEL sono così assicurati:

<b>Allegato n. 9 - BILANCIO DI PREVISIONE</b>					
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO</b>					
<b>(solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup></b>					
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		208.992,20			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		642.699,40	625.999,40	624.999,40
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		600.904,48	582.087,65	578.860,03
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			22.252,36	22.252,36	22.252,36
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		41.794,92	43.911,75	46.139,37
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <sup>(2)</sup>	(+)		0,00	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE<sup>(3)</sup></b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	281.800,81	60.500,00	60.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	281.800,81	60.500,00	60.500,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali <sup>(4)</sup>:</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con</b>				
<b>E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.</b>				
<b>S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica</b>				
<b>S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica</b>				
<b>T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica</b>				
<b>X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica</b>				
<b>X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica</b>				
<b>Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica</b>				
<b>(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.</b>				
<b>(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.</b>				
<b>(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.</b>				
<b>(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.</b>				

La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

### **Utilizzo proventi alienazioni**

Le previsioni del bilancio triennale non prevedono l'alienazione di beni patrimoniali e non utilizzano proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da



azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento secondo le disposizioni che pure lo consentirebbero, sussistendo determinate condizioni, cioè l'articolo 1, comma 866, della legge 205/2017.

Inoltre l'ente non ha conferito immobili ai fondi gestiti da INVIMIT ed in conseguenza il bilancio non prevede l'utilizzazione di risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione di tali immobili per la riduzione del debito e, per la quota residua, per spese di investimento ai sensi dell'articolo 33, comma 8-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

### **Risorse derivanti da rinegoziazione mutui**

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e prestiti senza vincoli di destinazione anche per finanziare, in deroga, spese di parte corrente come consentito (fino al 2023) dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, come da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 1-quater, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

### **Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Le previsioni di bilancio non indicano stanziamenti destinati a entrate e spese di carattere non ripetitivo.

### **La nota integrativa**

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'articolo 11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte queste informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

### **Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta – che lo ha approvato per la presentazione al Consiglio comunale con deliberazione n. 44 del 22 settembre 2020 e sul quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni, con verbale n. 12 del 25 settembre 2020 - tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e sulla relativa nota di aggiornamento, quest'ultima approvata con deliberazione n. 14 del 10 marzo 2021 dalla Giunta per l'approvazione consiliare, l'Organo di revisione esprime il proprio parere nella parte finale di questa Relazione attestandone la loro coerenza, attendibilità e congruità.

## **Strumenti obbligatori di programmazione di settore**

Nel Dup sono contenuti i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore e sono esplicitate le ragioni della mancata approvazione in relazione alle normative specifiche di riferimento, in un quadro di coerenza con le previsioni di bilancio.

### **Programma triennale lavori pubblici**

L'ente non ha approvato il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 nel presupposto che il bilancio non prevede opere di importo pari o superiori a €. 100.000,00.

### **Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

L'ente non ha redatto il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 di cui ai commi 6 e 7 di cui all'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 e secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 dichiarando nella Nota di aggiornamento al Dup che le previsioni di bilancio non comprendono acquisti di valore pari o superiore a quello minimo previsto dalla citata normativa.

L'Organo di revisione rammenta comunque la necessità di segnalare la fattispecie sul sito Internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

### **Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 prevista dall'articolo 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'articolo 6 del D. Lgs. 165/2001, è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 27 febbraio 2021; nella citata deliberazione la Giunta ha anche compreso la verifica delle eccedenze di personale e la dotazione organica dell'Ente; il provvedimento è stato redatto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 8 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

La proposta non prevede nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio considerato e comprende, fra l'altro:

l'allegato che indica la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la consistenza dei dipendenti in servizio, sia in termini numerici che di spesa, e l'inquadramento professionale e contrattuale dei medesimi; gli allegati che indicano il complesso della spesa di personale prevista per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

La proposta dà pure atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della

ricognizione delle eccedenze di personale effettuata ai sensi dell'articolo 33 dello stesso citato D. Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di personale in esubero.

Per quanto attiene alle eventuali assunzioni di personale a tempo determinato, le cui spese sono comprese in quelle previste per ciascuno degli esercizi 2021-2023, la proposta di deliberazione prevede l'autorizzazione a ricorrervi per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122/2010 e sostenuto in €. 47.746,73 nel 2009, e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile. Per tali fattispecie di rapporto la proposta prevede nel triennio queste assunzioni:

- a) un Collaboratore Tecnico, Categoria C1, a tempo parziale (otto ore settimanali), spesa prevista €. 8.300,00;
- b) un Agente di Polizia locale, Categoria C3, a tempo parziale (4 ore settimanali), scavalco condiviso con i Comuni di Pianengo e Casaletto Vaprio, spesa prevista €. 4.000,00;
- c) un posto di Assistente sociale, Categoria D3, a tempo parziale (6 ore settimanali), in convenzione con la Comunità sociale cremasca, spesa prevista €. 6.000,00.

La proposta di deliberazione rispetta i vincoli di spesa di personale posti dalla normativa in vigore e si pone in coerenza con le disposizioni contenute nel citato D.M. 17 marzo 2020 e della Circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Questi i quadri di verifica delle compatibilità della spesa di personale prevista nel triennio 2021-2023 compilati tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti<sup>2</sup>:

La citata programmazione non ha previsto nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio e, per quanto attiene alle eventuali assunzioni di personale a tempo determinato, prevede l'eventuale autorizzazione a ricorrervi per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122/2010 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Questo il prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa per il personale rispetto alle condizioni poste dalla normativa appena richiamata:

---

<sup>2</sup> Il primo quadro è compilato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 del 2019, convertito in legge convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e del D.M. 17 marzo 2020. Il secondo tiene conto dell'obbligo di riduzione della spesa previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA PER IL PERSONALE (ARTICOLO 33, COMMA 2, D.L. 34/2019, CONVERTITO IN LEGGE 58/2019 E D.M. 17 MARZO 2020)						
ELEMENTI DI VERIFICA						
1. Spesa di personale rendiconto 2018 (ex art. 2)			155.055,15			
2. Spesa di personale rendiconto 2019			146.997,29			
Entrate Titoli I, II e III esercizio 2017			565.750,61			
Entrate Titoli I, II e III esercizio 2018			538.093,43			
Entrate Titoli I, II e III esercizio 2019			552.202,08			
<b>3. Media Entrate Titoli I, II e III esercizi 2017, 2018 e 2019</b>			<b>552.015,37</b>			
4. Importo fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio 2019			15.814,60			
<b>5. Media aritmetica delle entrate correnti del triennio 2017-2019 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità</b>			<b>536.200,77</b>			
<b>6. Valore soglia non superabile del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti (Tabella 1 DM 17 marzo 2020)</b>				<b>29,50%</b>		
<b>7. Rapporto spesa di personale rendiconto 2019 e media entrate correnti (inferiore a dato 6)</b>				<b>27,41%</b>		
8. Incremento teorico massimo per nuove assunzioni (uguale a dato 5 per dato 6 meno dato 2)	11.181,94		<b>Incremento % massimo 2021</b>	<b>Incremento % massimo 2022</b>	<b>Incremento % massimo 2023</b>	
9. Percentuale massima di incremento della spesa per assunzioni di nuovo personale (Tabella 2 DM 17 marzo 2020)			29,00%	33,00%	34,00%	
10. Incremento annuale teorico massimo per nuove assunzioni secondo la Tabella 2 DM 17 marzo 2020 ( uguale a dato 1 per dato 9)	44.965,99		44.965,99	51.168,20	52.718,75	
11. Incremento annuale effettivo non superabile (uguale a dato 8)	11.181,94					
12. Tetto di spesa massimo effettivo di spesa di personale per anno (uguale a dato 2 più dato 11)	158.179,23					
<b>13. Spesa di personale prevista nel bilancio (al netto di quella per Irap)</b>						<b>146.600,00</b>
<b>14. Incremento percentuale effettivo della spesa di personale prevista nel bilancio (contenuto entro valore soglia 29,50% Tabella 1 DM 17 marzo 2020)</b>						<b>27,34%</b>
						<b>146.600,00</b>
						<b>27,34%</b>
						<b>27,34%</b>

Il fabbisogno di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni". Va in proposito qui precisato:

- che la spesa di personale dell'ente calcolata secondo la normativa appena prima citata nella misura del 27,41%, si colloca al di sotto del valore soglia percentuale del 29,50% non superabile nel triennio con eventuali nuove assunzioni peraltro non previste;
- l'ente sconta, però, un margine di spesa così sostenibile nel triennio (€ 11.181,94) che non è sufficiente ad autorizzare nemmeno una sola nuova assunzione.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

### **Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98**<sup>3</sup>

L'Ente ha previsto il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa all'interno del Dup 2021-2023.

Su tale piano l'Organo di revisione esprime il proprio parere nella parte finale di questa Relazione.

<sup>3</sup> Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

**Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**  
***(articolo 58, comma 1, legge n. 112/2008)***

L'ente non ha approvato questo piano e nel bilancio non è previsto il ricorso ad alienazione di beni. Nella Nota di aggiornamento del Dup è stato indicato che il piano non sono stati individuati immobili di proprietà comunale suscettibili di valorizzazione e/o di alienazione. Tale circostanza è stata indicata anche nella deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 27 febbraio 2021.

Avuto riguardo al tenore della norma che lo prevede, l'Organo di revisione suggerisce che a partire dal bilancio 2022-2024 l'ente provveda ad allegare alla ricognizione del patrimonio l'elenco complessivo dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che siano eventualmente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE  
PREVISIONI ANNO 2021-2023**

**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

***Entrate da fiscalità locale***

In generale, nei documenti di programmazione l'ente ha previsto per il triennio 2021-2023 la conferma delle aliquote e delle tariffe già vigenti nel 2020.

**Addizionale Comunale all'Irpef**

Nella Nota di aggiornamento del Dup e nella Nota integrativa, è indicata la volontà di confermare l'aliquota già vigente nel 2020 per l'applicazione dell'addizionale all'Irpef nella misura dello 0,60%, senza prevedere alcuna soglia di esenzione per importo di reddito.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011 e tengono conto della prevedibile riduzione dei redditi in conseguenza del contagio da *covid19* che ha impattato sul mondo del lavoro e della produzione. In tal senso nel triennio 2021-2023 è ipotizzata un'entrata nel 2021 di €. 70.000,00, di €. 74.000,00 nel 2022 e di €. 75.000,00 nel 2023.

Queste previsioni sono in linea con le proiezioni ricavate dal portale del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'ente dovrà provvedere all'approvazione dell'aliquota contestualmente al bilancio.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

## **IMU**

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nella documentazione allegata al bilancio, l'ente dichiara di voler confermare le aliquote e l'intera disciplina già in vigore nel 2020.

Il gettito stimato per l'Imposta municipale propria è questo:

<i>IUC</i>	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	141.000,00	150.000,00	145.000,00	143.000,00
<b>Totale</b>	<b>141.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>143.000,00</b>

L'ente dovrà provvedere all'approvazione dell'aliquota contestualmente al bilancio.

## **TARI**

Il gettito stimato per la TARI, in coerenza con gli introiti verificatisi negli esercizi precedenti, è così ipotizzato:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	98.600,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
<b>Totale</b>	<b>98.600,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>

La normativa vigente collega al momento il termine per l'approvazione delle tariffe Tari 2021 al 30 giugno 2021: in particolare l'articolo 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, al comma 5 ha previsto:

*"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio digestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno."*

L'ente non ha depositato la proposta di deliberazione del piano tariffario Tari e delle relative tariffe.

In proposito (piano tariffario e tariffe Tari 2021), segnalo all'Amministrazione che:

- a) per quanto attiene all'approvazione del Piano finanziario del tributo e alla determinazione e approvazione delle tariffe 2021, il termine previsto dal citato comma 5 dell'articolo 30 del decreto legge 41/2021 non possa essere eluso;
- b) per quanto attiene alla validazione del Piano finanziario del tributo, la deliberazione Arera 3 marzo 2020, n. 57, all'articolo 1, comma 1.2, prevede che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la relativa procedura possa essere svolta "da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli".

### **Altri tributi Comunali**

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune non ha istituito altri tributi. Peraltro l'ente, ha già predisposto la regolamentazione per l'istituzione, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio e con decorrenza 1° gennaio 2021, il canone patrimoniale unico, che ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, con l'introduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1, commi 816-833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Sullo schema di regolamentazione, che ha compreso le tariffe da applicare per le singole tipologie di entrata, l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale n. 1 del 22 marzo 2021.

Nel bilancio risultano azzerate le previsioni di introito relative alle entrate sostituite dal canone unico con l'indicazione per quest'ultimo della uguale risorsa finanziaria.

In proposito si rinvia alle raccomandazioni indicate di seguito in questa Relazione nello specifico paragrafo relativo al canone unico.

### ***Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria***

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:



Entrate da recupero evasione tributaria						
Tributo	Accertamento 2019	Residuo 2019	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	30.000,00	17.134,28	10.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00
TASI	4.000,00	1.934,27	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>34.000,00</b>	<b>19.068,55</b>	<b>17.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità che è stata fatta per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

### **Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni**

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è questa:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
<b>2019 (rendiconto)</b>	19.179,24	12.971,47	0,00
<b>2020 (assestato)</b>	13.997,85	8.207,86	5.789,99
<b>2021</b>	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2022</b>	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2023</b>	10.000,00	0,00	10.000,00

La legge n. 232/2016, articolo 1 comma 460, ha previsto che dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- c) interventi di riuso e di rigenerazione;
- d) interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- e) acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- f) interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- g) interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- h) spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legge 232/2016, articolo 1, comma 460.

L'articolo 109, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), come da ultimo modificato dall'articolo 1,

comma 786, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Legge di bilancio 2021*), ha previsto che, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, fatta eccezione per quelle per l'accertata inottemperanza alle ingiunzioni a demolire di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*". L'ente non ha fatto ricorso a tale possibilità nelle previsioni del bilancio 2021.

### **Sanzioni amministrative da codice della strada**

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

<b>Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada</b>			
	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
sanzioni ex art.208 co 1 cds	2.000,00	2.000,00	2.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SANZIONI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- €. 2.000,00 per sanzioni ex articolo 208, comma 1, del Codice della strada (D.L.gs 30 aprile 1992, n. 285);

Con deliberazione della Giunta n. 8 del 27 febbraio 2021 la somma di €. 2.000,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del Codice della strada. L'entità limitata del fondo da vincolare (€. 1.000,00), giustifica l'assegnazione agli interventi per la manutenzione stradale e della segnaletica.

L'intera quota vincolata è destinata al titolo 1 spesa corrente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "*ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'articolo 142, comma 12-bis, del D.L.gs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'Organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione*".

### **Proventi dei beni dell'ente**

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

<b>Proventi dei beni dell'ente</b>			
	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	26.500,00	21.500,00	21.500,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DEI BENI</b>	<b>26.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

La quantificazione del f.c.d.e. appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

### ***Proventi dei servizi pubblici***

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

<b>Servizio</b>	<b>Entrate/ proventi Prev. 2021</b>	<b>Spese/costi Prev. 2021</b>	<b>% copertura 2021</b>
Mense scolastiche	27.800,00	30.000,00	92,67%
<b>Totale</b>	<b>27.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>92,67%</b>

Nei prospetti dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità la verifica di congruità dei fondi accantonati per i proventi da mense scolastiche.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 9 del 27 febbraio 2021, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 92,67 %.

L'Organo di revisione prende atto che l'ente, con deliberazione n. della Giunta comunale n. 10 del 27 febbraio 2021, ha adeguato le tariffe per l'uso di servizi comunali.

### ***Nuovo canone patrimoniale (canone unico)***

I commi 816-847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, hanno previsto, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Come già anticipato in altra parte di questa Relazione, l'ente, ha già predisposto la regolamentazione per l'istituzione, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio e con decorrenza 1° gennaio 2021, il canone patrimoniale unico, che ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, con l'introduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'articolo 1, commi 816-833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Sullo schema di regolamentazione, che ha compreso le tariffe da applicare per le singole tipologie di entrata, l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale n. 1 del 22 marzo 2021.

Nel bilancio risultano azzerate le previsioni di introito relative alle entrate sostituite dal canone unico con l'indicazione per quest'ultimo della uguale risorsa finanziaria.

L'Organo di revisione rammenta che a norma dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

In conseguenza di ciò, contestualmente all'approvazione del bilancio, l'ente dovrà provvedere all'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone unico e delle relative tariffe, posto che altrimenti non sarebbe supportata fra le entrate del bilancio la previsione del relativo introito annuale.

Sempre in proposito rammenta pure che la Circolare MEF DF n. 2 del 22 novembre 2019, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito Internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

## **B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	126.100,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	12.520,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00
103	Acquisto di beni e servizi	327.035,00	336.481,00	324.700,00	324.150,00
104	Trasferimenti correnti	64.862,00	67.102,00	61.812,00	61.612,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	25.298,22	23.286,46	21.169,63	18.942,01
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	36.641,12	41.515,02	41.886,02	41.636,02
	<b>Totale</b>	<b>592.456,34</b>	<b>600.904,48</b>	<b>582.087,65</b>	<b>578.860,03</b>

**Spese di personale**

La spesa relativa al macro-aggregato "Redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle previsioni della programmazione 2021-2023 del fabbisogno di personale e risulta coerente con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2008 pari ad €. 184.062,24, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse; tra queste ultime sono state considerate quella conseguente ai rinnovi contrattuali.

L'ente non prevede di assumere nuove unità di personale a tempo indeterminato nel triennio 2021-2023 e, se lo avesse previsto, l'eventuale maggiore spesa, ove rispettosa dei limiti posti dall'articolo 33 del decreto legge 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020, non sarebbe stata considerata rilevante per la verifica del limite posto dall'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del citato DM 17 marzo 2020 posto che l'ente ha un'incidenza bassa della spesa di personale sulle entrate correnti e si colloca al di sotto (27,41%) del valore soglia (29,50%) definito dal citato DM 17 marzo 2020 per la fascia demografica di appartenenza (enti fino a 1.000 abitanti), del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.

Questo il prospetto di verifica del rispetto dei limiti di spesa per il personale rispetto alle condizioni poste dall'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006:

<b>PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA PER IL PERSONALE (ARTICOLO 1, COMMA 562, DELLA LEGGE 296/2006)</b>				
	<b>Spesa 2008</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
Spese macroaggregato 101	96.146,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
Spese macroaggregato 103	62.379,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Irap macroaggregato 102	5.950,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: Segretario comunale/personale in convenzione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre spese: oneri riflessi				
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>164.475,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>156.700,00</b>
(-) Componenti escluse (B)		24.592,21	24.592,21	24.592,21
<b>Componenti assoggettate al limite di spesa A-B ex art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006( C )</b>	<b>164.475,00</b>	<b>132.107,79</b>	<b>132.107,79</b>	<b>132.107,79</b>
Spese per le nuove assunzioni previste nella programmazione triennale 2021-2023 di fabbisogno del personale non rilevanti ai sensi dell'articolo 7 del D.M 17 marzo 2020 (D)		0,00	0,00	0,00
<b>Differenza (C meno D)</b>	<b>164.475,00</b>	<b>132.107,79</b>	<b>132.107,79</b>	<b>132.107,79</b>

Il prospetto dimostra che la previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa sostenuta nel 2008 (€. 164.475,00).

La spesa relativa al macro-aggregato "Redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, risulta peraltro coerente anche con i vincoli disposti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; ciò in considerazione del fatto che, come indicato in precedenza in altra parte di questa Relazione, la programmazione prevede il ricorso all'assunzione di personale a questo titolo entro la spesa di €. 47.746,73 sostenuta nel 2009.

### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma** (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il bilancio non prevede il ricorso a queste fattispecie di rapporti di collaborazione autonoma.

### **Spese per acquisto beni e servizi**

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- la mancata programmazione biennale degli acquisti di beni e di servizi di cui al D.Lgs. 50/2016 per la mancanza di interventi superiori ai 40 mila euro;
- l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Qui si evidenzia in particolare che l'articolo 57, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha esplicitamente abrogato:

- a) i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 7, del DI 78/2010)
- b) i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (articolo 6, comma 8, del DI 78/2010)
- c) il divieto di effettuare sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9, del DI 78/2010)
- d) i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 12, del DI 78/2010)
- e) i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 13, del DI 78/2010)
- f) l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del D.L. 112/2008)
- g) i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (articolo 5, comma 2, del DI 95/2012)
- h) l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (articolo 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

*(Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5)*

Il comma 882 dell'articolo 1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*", annesso al D.Lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), a norma del quale "*Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo*

*crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145".*

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà prevista dall'articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020.

La legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), ha previsto all'articolo 1, comma 80, la possibilità che *"Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'Organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti"*.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come da questi prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	458.925,00	22.252,36	22.252,36	0,00	4,85%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	64.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	119.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	281.800,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>924.500,21</b>	<b>22.252,36</b>	<b>22.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41%</b>
<b>DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>642.699,40</b>	<b>22.252,36</b>	<b>22.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46%</b>
<b>DI CUI FCDE IN C/CAPITALE</b>	<b>281.800,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	457.925,00	22.252,36	22.252,36	0,00	4,86%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	60.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	107.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>686.499,40</b>	<b>22.252,36</b>	<b>22.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3,24%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	625.999,40	22.252,36	22.252,36	0,00	3,55%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	456.925,00	22.252,36	22.252,36	0,00	4,87%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	60.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	107.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>685.499,40</b>	<b>22.252,36</b>	<b>22.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	624.999,40	22.252,36	22.252,36	0,00	3,56%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### **Fondo di riserva di competenza**

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 166, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ammonta a:

Fondo di riserva ordinario	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Stanziamiento	3.632,97	3.803,97	3.553,97
Spesa Titolo I	600.904,48	582.087,65	578.860,03
% sulle Spese correnti	0,60%	0,65%	0,61%

*L'art. 166, c. 1, del D. Lgs. 267, prescrive che il fondo di riserva ordinario non sia inferiore allo 0,30 e non sia superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio*

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

### **Fondi per spese potenziali**

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso con gestione provvisoria).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per queste spese potenziali:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	829,69	829,69	829,69
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>829,69</b>	<b>829,69</b>	<b>829,69</b>

Nella Nota integrativa l'ente ha giustificato la mancata previsione di accantonamenti a titolo di spese per contenziosi e per perdite delle società partecipate.

**Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato**

	Rendiconto anno 2019
Fondo rischi contenzioso	00,00
Fondo oneri futuri	00,00
Fondo perdite società partecipate	00,00
Altri fondi:	
Indennità di fine mandato	338,920
Oneri per rinnovi contrattuali del personale	2.215,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

**Fondo di riserva di cassa**

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2-*quater*, del TUEL.

Fondo di riserva di cassa	Anno 2021
Stanziamiento	3.632,97
Totale Spese finali	882.705,29
% sulle Spese finali	<b>0,41%</b>
<i>L'art. 166, c. 1-quater, del D. Lgs. 267, prescrive che il fondo di riserva di cassa non sia inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo</i>	

### **Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

La legge 160/2019, all'articolo 1, comma 854, ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.*

*In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.*

- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

*devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.*

*Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:*

- 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- a) ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente: l'ultima rettifica è stata inserita il 17 febbraio 2021 in quanto presenti note a credito che erano state scomutate da mandati di pagamento del 26 ottobre 2020, e in conseguenza i dati di piattaforma sono al momento allineati alle scritture contabili dell'ente;
- b) ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Il fondo garanzia dei debiti commerciali non è stato previsto in bilancio in quanto la certificazione ricavata dall'ente dal sito della Piattaforma dei crediti commerciali non ha rilevato la sussistenza dei risultati che ne avrebbero imposto lo stanziamento.

Per ritardi registrati nell'esercizio 2020 superiori a 60 giorni o, ancora, per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, l'importo da accantonare sarebbe pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio in corso.

La percentuale scenderebbe al 3% per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, al 2% quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, infine, all'1 per cento per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e dieci giorni.

L'ente nel 2020 ha rispettato i vigenti termini di pagamento delle transazioni commerciali e ha registrato un indicatore di tempestività pagamenti pari a - 5.

## ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare alcun servizio.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2019 che sono pubblicati sui rispettivi siti Internet.

Le società partecipate nell'ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite che abbiano richiesto gli interventi di cui all'articolo 2447 del codice civile e/o all'articolo 2482-ter del codice civile.

L'Organo di revisione rammenta all'Amministrazione che il comma 2 dell'articolo 6 del D. Lgs. 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea nella relazione sul governo societario che le società stesse predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. Del rispetto di tale adempimento l'Organo di revisione chiede di essere informato.

L'Ente con deliberazione consiliare n. 27 del 30 dicembre 2020, ha provveduto, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette. Sulla relativa proposta di deliberazione l'Organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole con verbale n. 16/2020.

L'esito di tale ricognizione deve essere comunicato, con le modalità previste

dall'articolo 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- a) alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;
- b) alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'articolo 15 del D.Lgs. n.175/2016.

### Garanzie rilasciate

L'ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

### Spese di funzionamento e gestione del personale

(articolo 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune non ha fissato - nemmeno coordinandosi con gli altri enti titolari di partecipazione e/o controllo - obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate; a tal riguardo, l'Organo di revisione suggerisce per il prosieguo di tentare la formulazione di un piano insieme con gli altri comuni che detengono quote nelle società.

## SPESE IN CONTO CAPITALE

### Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup>

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	281.800,81	60.500,00	60.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	281.800,81	60.500,00	60.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investimenti senza esborsi finanziari**

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non ha previsto di acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'Organo di revisione non ha rilevato che l'ente abbia posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni siano considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

## INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 202 del TUEL.

Nel triennio considerato dal bilancio l'ente non prevede il ricorso ad alcuna nuova forma di indebitamento.

<b>L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione</b>					
<b>Anno</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Residuo debito (+)	538.375,27	496.827,56	457.044,40	415.249,48	371.337,73
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	41.547,71	39.783,16	41.794,92	43.911,75	46.139,37
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale fine anno</b>	<b>496.827,56</b>	<b>457.044,40</b>	<b>415.249,48</b>	<b>371.337,73</b>	<b>325.198,36</b>
Nr. Abitanti al 31/12	895	891	891	891	891
<b>Debito medio per abitante</b>	<b>555,11</b>	<b>512,96</b>	<b>466,05</b>	<b>416,77</b>	<b>364,98</b>

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'articolo 203 del TUEL.

**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano questa evoluzione:

<b>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</b>					
<b>Anno</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Oneri finanziari	27.237,61	25.198,22	23.186,46	21.069,63	18.842,01
Quota capitale	41.547,71	39.783,16	41.794,92	43.911,75	46.139,37
<b>Totale fine anno</b>	<b>68.785,32</b>	<b>64.981,38</b>	<b>64.981,38</b>	<b>64.981,38</b>	<b>64.981,38</b>

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'articolo 203 del

TUEL.

Incidenza interessi passivi su entrate correnti					
	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	27.237,61	25.198,22	23.186,46	21.069,63	18.842,01
entrate correnti	552.202,08	538.093,43	642.699,40	625.999,40	624.999,40
% su entrate correnti	4,93%	4,68%	3,61%	3,37%	3,01%
<b>Limite art. 204 TUEL</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti e non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali sia stato costituito regolare accantonamento.

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

### a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2021-2023;
  - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
  - della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
  - di eventuali reimputazioni di entrata;
  - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
  - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
  - dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
  - degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
  - degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
  - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
  - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
  - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
  - del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
  - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

### b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo e il DUP, la previsione delle opere inserite in bilancio e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite le risorse ipotizzate e le medesime siano utilizzate, in relazione alla loro specifica natura, in relazione agli accertamenti registrati e/o agli effettivi incassi.

### **c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

Il perdurare della situazione d'emergenza posta dalla diffusione del contagio da *covid19* e il parziale blocco di talune delle attività produttive imposto dalla necessità di contenerlo e contrastarlo, impone la necessità che nella gestione del bilancio approvato sia monitorata con ogni particolare cura per assicurare in ogni caso il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'articolo 162 del TUEL. Peraltro non potendo tenere conto appieno delle conseguenze che deriveranno dalla contingente straordinaria situazione di crisi, l'Organo di revisione segnala all'ente le necessità:

- a) in via prudenziale di privilegiare sempre i provvedimenti di spesa a quelli assolutamente necessari per garantire la regolarità dei servizi essenziali da assicurare alla Comunità;
- b) di monitorare la gestione con ogni possibile attenzione allo scopo di evitare il determinarsi di squilibri di bilancio e insufficienze di cassa, incrementando periodicità e contenuti della tradizionale attività di salvaguardia degli equilibri prevista dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal Regolamento comunale sulla contabilità;
- c) di curare con ogni particolare attenzione la gestione dei fondi ricevuti dallo Stato in forza dei provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 106 del decreto legge 24/2020, convertito in legge 58/2020, e dell'articolo 39 del decreto legge 104/2020, convertito in legge 126/2020, rammentando che trattasi di trasferimenti da rendicontare e da certificare entro le scadenze previste;
- d) di adottare in corso d'anno tutti i provvedimenti di variazione al bilancio che siano valutati necessari ad assicurare il mantenimento degli equilibri.

Dei risultati dell'attività che sarà svolta in relazione ai punti indicati alle precedenti lettere a), b) e c), l'Organo di revisione chiede di essere tempestivamente informato.

Analoga attenta attività di monitoraggio l'ente dovrà assicurare, insieme con l'Organo di revisione, il monitoraggio sugli effetti del contagio a carico degli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie della Corte dei conti n.18/2020, "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Per il momento appaiono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

### **d) Riguardo alle previsioni di cassa**

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza pur con le riserve indicate in precedenza nell'apposito paragrafo relativamente alle entrate e tenendo conto del volume del fondo di cassa presunto al 31 dicembre 2020 e di quello registrato al 31 dicembre degli esercizi



precedenti, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

L'Organo di revisione sottolinea la necessità che sia costantemente assicurata la dotazione del Fondo di riserva di cassa.

### **e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche**

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

In proposito avverte che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 9 del D.L. n. 113/2016:

- a) non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento;
- b) è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

L'Organo di revisione chiede di essere tempestivamente informato dell'invio "provvisorio" alla BDAP (degli schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.

## **CONCLUSIONI**

In relazione alle motivazioni specificate nella Relazione che precede, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto delle verifiche effettuate in istruttoria, dei suggerimenti, delle riserve e delle condizioni espresse e poste nei precedenti paragrafi di questa Relazione,

l'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

L'Organo di revisione segnala inoltre all'Amministrazione la necessità di tenere conto di quanto indicato nei precedenti paragrafi di questa Relazione qui riportati:

1. Previsioni di cassa, pagine 12-13;
2. Piano alienazioni immobiliari, pagina 22;
3. Entrate da fiscalità locale (Addizionale Irpef, Imu, Tari e Piano finanziario relativo), pagine 22-24;
4. Canone unico, pagina 28;
5. Organismi partecipati – Redazione delle valutazioni sui rischi di crisi aziendali e spese di funzionamento e gestione del personale delle società partecipate, pagine 36 e 37;
6. Monitoraggio degli effetti dell'emergenza epidemiologica da *covid-19*, pagina 40;
7. Invio dei dati "in provvisorio" alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, pagina 41.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- dei propri pareri già espressi preliminarmente su altri provvedimenti di programmazione e di gestione prodromici all'approvazione del bilancio, secondo quanto indicato in altre parti di questa Relazione;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa;

in conclusione l'Organo di revisione,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e sul Documento unico di programmazione (Dup) nel testo aggiornato con la Nota di aggiornamento proposta e su questi altri documenti, in parte compresi nel Dup, in parte approvati separatamente dalla Giunta comunale:

- a) le proposte di deliberazione di conferma e/o variazione delle aliquote/tariffe dei tributi comunali e, in particolare, quelle relative:
  - all'IMU;
  - all'addizionale Irpef;
- b) la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023;
- c) il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'articolo 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

L'Organo di revisione  
Dr. Michele Luccisano  
(documento firmato digitalmente)